

## **Relazione Tecnica Art. 1 L. 56/89**

La professione di psicologo è riconosciuta dallo stato italiano dal 1989: la Legge Ossicini ha identificato nell'*"uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"* e nelle *"attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"* le attività tipiche dello psicologo.

In quella sede sono stati inoltre regolamentati l'accesso alla professione, l'iscrizione all'Albo e le attività dell'Ordine degli Psicologi contestualmente istituito.

Le finalità della Legge, come per l'istituzione di qualsiasi Ordine, sono identificabili principalmente nella tutela degli utenti di prestazioni psicologiche: a garanzia di questi è stabilita sia l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo degli psicologi per poter esercitare la Professione, sia la possibilità di esserne sospeso o radiato per lo psicologo che *"si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale"*.

La Legge stabilisce quindi che una serie di atti professionali sono propri dello psicologo al fine di tutelare e garantire i destinatari di tali atti, vista la rilevanza sociale della professione: in caso contrario non si sarebbe infatti resa necessaria la sua regolamentazione.

È infatti importante ricordare come il danno che può derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati possa essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente.

La Legge intende quindi garantire che le prestazioni psicologiche siano esercitate unicamente da professionisti adeguatamente formati ed abilitati: è chiaro l'intento di tutela del Legislatore, intento che con questa proposta intendiamo rafforzare sottolineando la necessità di garantire l'utenza dalla possibilità di ricevere offerta di prestazioni psicologiche - nella forma o nella sostanza - da parte di chi non possiede i requisiti legalmente necessari.

Ci riferiamo in questa sede all'offerta di prestazioni a tutti gli effetti psicologiche mediante l'utilizzo di altre denominazioni. Tale fenomeno, che si va moltiplicando in Italia negli ultimi tempi, ha un elevato rischio di ingenerare confusione nell'utenza: tale offerta, infatti, proveniente da personale dalla formazione inferiore a quella dello psicologo nonché privo dei requisiti a richiesti allo psicologo stesso, è connotata dall'utilizzo di terminologie poco comprensibili e neologismi il cui esatto significato è oscuro all'utente, che non sempre è in grado di comprendere a fondo la natura di tale offerta - anche a causa della tutt'ora scarsa cultura psicologica del nostro Paese.

Ne consegue il grave rischio che il cittadino si rivolga a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza: se tali obblighi non fossero così fondamentali per garantire la qualità delle prestazioni non sarebbero certo stati fissati per legge.

E proprio il miglioramento ed il perfezionamento della Legge costituiscono il nostro obiettivo, in considerazione del fatto che il panorama professionale Italiano, in ambito sanitario e non, è molto cambiato negli ultimi 20 anni e che l'attualità dei problemi sopra elencati richiede quanto prima un aggiornamento della Legge stessa.

Il secondo aspetto della Legge (**emendamento che aggiunga “consulenza e counseling” all'art.1, comma1**) che richiede un'attualizzazione consiste nell'identificazione delle sole attività di “prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico” quali prestazioni svolte dallo psicologo: risulta chiaro come anche questo elenco sia strettamente legato al momento storico in cui la Legge è stata scritta, e cioè alla connotazione principalmente clinica propria della Psicologia degli anni Ottanta.

Le attività psicologiche si sono da allora estese sistematicamente a molti altri ambiti sotto forma di “consulenza psicologica”, come testimoniato anche dal Tariffario-Nomenclatore della professione di psicologo, e si rende pertanto necessaria una modifica che tuteli anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie – come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo ecc. - mediante la loro inclusione nell'art.1 della presente legge.

L'integrazione del termine “counseling” distinto dalla “consulenza” si rende necessaria in quanto anche le attività di “counseling” privo di ulteriori connotazioni rientrano nelle competenze dello psicologo già descritte dall'art.1 della presente legge, come si evince dalla descrizione che del counseling ci fornisce la principale associazione dei counselor italiani, la Società Italiana di Counseling (S.I.Co.):

“[il counselor] è una figura professionale che (...) è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità”.

Appare chiaro come tale definizione che i counselor danno di sé stessi si configuri come ottima e valida descrizione dell'attività professionale dello psicologo, ove invece la “ristrutturazione profonda della personalità” è scopo ultimo dei procedimenti psicoterapeutici il cui esercizio è riservato ai soli professionisti iscritti anche con questo titolo all'Albo degli Psicologi. Il disagio esistenziale è infatti oggetto di intervento dello psicologo in ambito sia di consulenza che di percorsi di sostegno psicologico, mentre trattamenti più approfonditi nell'ambito della psicopatologia sono effettuati solo dagli psicoterapeuti ed esulano dalla trattazione in oggetto e dalla presente richiesta di modifica della Legge Ossicini.

In risposta all'esigenza di tutelare i destinatari di prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo ricordiamo che una recente sentenza della Cassazione (n. 767 del 2006), riguardante le prestazioni psicologiche nell'ambito della Psicologia del Lavoro, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere – specificando quindi i criteri di applicazione di una delle voci già comprese

nell'articolo 1 della presente Legge: la diagnosi psicologica non è più quindi da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo. In particolare la Corte conferma le precedenti condanne dell'imputato motivandola con l'affermazione che questi "aveva compiuto una diagnosi psicologica dei candidati, riservata dalla legge agli psicologi a norma dell'art.1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56". Nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio delle attività di diagnosi psicologica ai soli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi la Corte rimanda espressamente ad una delle aree citate all'art. 1 della presente legge: la pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'art.1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate, rendendo opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio.

La corte di Cassazione precisa inoltre che "l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato". Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono quindi riconosciute come "riservate dalla legge esclusivamente" agli psicologi: se tale riserva è valida per la diagnosi in quanto, come motivato dalla Corte, menzionata nell'art. 1 della legge 56/89 si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate in tale articolo, sia riservato in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato.

Qualsiasi prestazione psicologica è infatti accomunata dall'obiettivo del *benessere psicologico*, che rientra fra i requisiti dello stato di "salute" come stabilito dall'OMS nella Carta di Ottawa per la Promozione della salute, che ha definito la salute come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" e non come mera assenza di malattia o di infermità. La Carta afferma anzi che "la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere".

Anche alla luce dell'inserimento del concetto di "benessere mentale" all'interno della definizione di "salute" come diritto del cittadino la distinzione in "cliniche" e "non cliniche" delle differenti finalità degli interventi psicologici risulta artificiosa, ed ogni campo applicativo richiede le medesime tutele richieste in ambito clinico poiché la prestazione è sempre volta ad incrementare il benessere dei destinatari e quindi la loro salute psicofisica.